



- NUVV- Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti

PARERE DEL NUCLEO VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI

Finanza di progetto. L.R. n. 27/03 art. 45 comma 1

Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo

**“Interventi per la messa in sicurezza dei Torrenti Borsoia e Desedan
nel bacino dell'Alpago e del Medio Piave”.**

PREMESSO CHE

- In data 18/08/2003 la Società Costituenda ATI Monti spa & C ha presentato spontaneamente una proposta di finanza di progetto, per la messa in sicurezza dei Torrenti Borsoia e Desedan, in qualità di proponente alla Regione Veneto, presso la Direzione Difesa del Suolo.
- La Direzione Difesa del Suolo, a seguito di tale proposta, ha pubblicato un avviso pubblico di ricerca del promotore, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 61 del 24 giugno 2005, con scadenza 15/09/2005, avente ad oggetto l'iniziativa di “Interventi per la messa in sicurezza dei Torrenti Borsoia e Desedan nel bacino dell'Alpago e del Medio Piave”, del valore complessivo preventivato nell'avviso indicativo di € 6.270.207 (Iva esclusa) da attuarsi in regime di finanza di progetto ai sensi dell'art. 37 bis della L. 109/1994 e s.m.i. (in seguito solo “P.F.”), per il finanziamento del quale è disponibile un contributo pubblico disposto con ordinanza del Ministro dell'interno n. 3092/2000, che assegna alla Regione Veneto un contributo di L. 6.500.000.000 (€ 3.356.969,84), come risultante dalla DGR n. 853 del 6 aprile 2001, specificatamente attribuiti all'intervento in oggetto, per garantire la sicurezza idraulica al sito in oggetto a agli abitati circostanti quale misura di protezione civile.
- L'Associazione Temporanea di Imprese ha risposto al predetto avviso entro il termine, modificando ed integrando la proposta già depositata. L'ATI è composta da TECNIMPRESA FONTANA S.r.l. con sede in Ponte nelle Alpi (BL) - via 1° Maggio n. 15; MONTI S.p.A. con sede in Auronzo di Cadore (BL) - via Alpini n. 26; MEROTTO S.p.A. con sede in Cesiomaggiore (BL) - via Nazionale n. 42.
- In data 12/02/2008 la Direzione Regionale Difesa del Suolo ha presentato, per l'intervento in oggetto, la domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del Dlgs 152/06, acquisita con prot. n. 79525/45.07.
- Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Belluno, i Comuni di Chies d'Alpago, di Longarone, di Puos d'Alpago e di Tambre d'Alpago (BL), la Direzione Generale di ARPAV. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA in data 12/03/2008.
- Sono pervenute osservazioni, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti: Distretto Idrografico Piave, Sile e Livenza; Comune di Longarone; Comitato Progetto Interventi per la messa in sicurezza dei torrenti Borsoia e Desedan; Comune di Tambre; Ente Parco nazionale Dolomiti Bellunesi.
- Il Presidente della Commissione nella riunione del 22/09/2008 ha disposto, ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.R. 10/99, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.
- Con nota n. prot. 303094/45.07 del 31/05/2010 la Commissione Regionale V.I.A. ha richiesto documentazione integrativa.
- La Direzione Difesa del Suolo ha provveduto a trasmettere le richieste integrazioni in data 29/06/2010 e in data 20/09/2010 con note acquisite al protocollo degli Uffici dell'U.C. V.I.A. con prot.492491/45.07 e prot.492491/45.07.

**- NUVV- Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti**

- Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, la Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi ha trasmesso una presa d'atto, formulata il 03/06/2009 dal comitato incaricato con D.G.R. n. 447/2010, relativa alla dichiarazione resa dal Proponente ed esprimente il parere favorevole con prescrizioni al progetto preliminare.
- Con riferimento alla verifica della relazione di compatibilità paesaggistica, la Direzione regionale Urbanistica ha trasmesso in data 20/09/2010 con nota 492748/57.09, acquisita in data 20/09/2010 con n. prot. 492748/45.07, il parere favorevole al progetto preliminare.
- Conclusa l'istruttoria tecnica, con Parere n. 309 del 21/09/2010, la Commissione Regionale VIA ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole di compatibilità ambientale, al progetto in oggetto con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al parere stesso.
- Successivamente all'espressione del parere n. 309 del 21/09/2010 da parte della Commissione V.I.A., in data 26/04/2011 l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha espresso relativamente all'intervento parere favorevole con prescrizioni, parere n.16/2010, trasmesso con nota n.2936/B.4.5./I-2008 del 26/04/2011 ed acquisita in data 03/05/2011 con prot. n. 211656/63.01.07.
- Con Deliberazione n. 397 del 16 marzo 2012 la Giunta Regionale ha adottato il Giudizio favorevole di compatibilità ambientale.
- A seguito dalle prescrizioni imposte dalla procedura V.I.A. e del variato scenario economico, il proponente ha aggiornato la proposta, e ha aggiornato il PEF a dicembre 2012.
- Con prot. n. 585354 del 08/01/2013 la Direzione Difesa del Suolo ha provveduto a trasmettere all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) la documentazione relativa alla proposta selezionata dalla commissione per l'esame del NUVV previsto dall'art. 45 della L.R. 27/2003, documentazione integrata con nota del 9 aprile 2013 prot. 150404/63.000 ricevuta in data 10 aprile 2013, comprendente anche il PEF asseverato in data 18 marzo 2013.
- Nella seduta del 23/05/2013 il NUVV ha esaminato la proposta nella sua interezza, pervenendo al parere finale.

VISTI

- La Legge n. 144/99 che istituisce l'attività dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti.
- Il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- L'art. 45 comma 1 della LR 27/2003 che attribuisce al NUVV la valutazione della fattibilità e convenienza economica delle opere pubbliche di competenza regionale..
- La DGR 250 del 9 febbraio 2001 che istituisce il Nucleo di Valutazione degli Investimenti della Regione Veneto.
- La DGR 1826 del 13 luglio 2001 che definisce le competenze del NUVV in materia di valutazione delle proposte inerenti gli Studi di fattibilità e le iniziative di finanza di progetto.
- La DGR 4164 del 30 dicembre 2005, così come aggiornata dalla DGR n. 2775 del 23 novembre 2010 che definisce la composizione e gli aspetti organizzativo-procedurali del NUVV della Regione Veneto.
- La Circolare del Segretario generale della programmazione n. 405948 del 30 giugno 2006, esplicativa della DGR 4164/2005, lett. A punto 1 - Presentazione spontanea di proposte - Finanza di progetto di competenza della Regione (art. 2 c. 2 lett. a) della L.R. n. 27/03).



- NUVV- Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti

- L'avviso pubblico di ricerca del promotore, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 61 del 24 giugno 2005, con scadenza 15/09/2005.
- Le Delibere della Giunta Regionale DGR n. 853 del 6 aprile 2001 e n. 397 del 16 marzo 2012, di cui in premessa.
- La DGR 1997/2004 e successivi aggiornamenti, che determina l'entità dei canoni per l'estrazione di interti.
- La documentazione trasmessa dalla Direzione Difesa del Suolo.
- L'istruttoria elaborata dall'U.P. Coordinamento Commissioni.

Tutto ciò premesso, nella seduta del 23 maggio 2013

PRESO ATTO CHE

- Sotto il **profilo programmatico** la proposta è conforme alla programmazione regionale come risulta dall'avviso pubblico di ricerca del promotore di cui al Bollettino Ufficiale Regionale n. 61 del 24 giugno 2005, è inoltre conforme all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3092/2000 "*Piano degli interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti - 3° stralcio*", che assegna alla Regione Veneto un contributo specificatamente attribuito all'intervento in oggetto, per garantire la sicurezza idraulica al sito in oggetto a agli abitati circostanti quale misura di protezione civile.
- Sotto il **profilo tecnico-funzionale** l'opera risponde alle esigenze regimazione idraulica e messa in sicurezza dei territori dell'Alpago rientranti nei comuni di Chies d'Alpago, Tambre e Longarone, nonostante che la proposta iniziale prevedesse sia gli interventi prioritari che quelli complementari, mentre la rimodulazione del progetto prevede la realizzazione dei soli interventi prioritari sottoelencati:

Torrente Borsoia

- Sistemazione del corpo di frana di Borsoi (37.000 mq circa) mediante regolazione del pendio, drenaggi e canali di raccolta acque piovane e piantumazione essenze arboree;
- Sistemazione del corpo della frana di Malot prospiciente il torrente Borsoia (15.000 mq circa) mediante regolazione del pendio, drenaggi e canali di raccolta acque piovane e piantumazione essenze arboree;
- Ricalibratura del tratto del Borsoia (360 ml) ostruito dalla frana mediante apertura dell'alveo, costruzione di soglie di fondo in massi naturali e protezione spondale con scogliere tipologicamente simili a quelle già realizzate in sinistra idraulica nel tratto di torrente appena a monte del ponte Palughetto;
- Ricalibratura dell'alveo del Borsoia a monte del torrente Boccolana tra la confluenza dello stesso e il ponte di cornei.

Torrente Desedan

- Realizzazione di soglia in calcestruzzo a valle del ponte sulla S.S. 51;
- Realizzazione di soglia in calcestruzzo e pietrame, circa 800 m a monte del ponte sulla S.S. 51;
- Realizzazione di soglia in calcestruzzo e pietrame, circa 1100 m a monte del ponte sulla S.S. 51;
- Realizzazione di un'opera di protezione dell'esistente guada di S.Martino, posizionato circa 550 m a monte del ponte S.S. 51, mediante manufatto trasversale carrabile a raso in calcestruzzo e pietrame con profilo a "corda molla";
- Ricostruzione e protezione della pista di collegamento fra il guado di S.Martino ed il poligono di tiro (sentiero CAI n° 505);
- Ricalibratura dell'alveo nel tratto compreso fra la prima soglia di monte ed il ponte della S.S. 51.

**- NUVV- Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti**

- Sotto il **profilo formale** la proposta risulta completa della documentazione prevista dall'art. 153 del D.Lgs n. 163/06. In particolare il progetto preliminare risulta completo della documentazione di cui all'art. 17 DPR 207/2010 e il Piano Economico Finanziario risulta asseverato in data 18/03/2013 da Banca Nuova Spa Gruppo Banca Popolare di Vicenza.
- Sotto il **profilo economico-finanziario** l'investimento, così come prospettato nell'ultimo PEF presentato, presenta i parametri di sostenibilità per esprimere parere favorevole all'iniziativa. In particolare il tasso interno di rendimento risulta al di sopra del tasso di riferimento di settore e superiore al tasso di interesse del finanziamento principale. Le spese per la predisposizione della proposta rientrano nei limiti di legge.
- Sotto il **profilo giuridico** la Bozza di Convenzione risulta condivisibile una volta recepite le prescrizioni e osservazioni riportate nel proseguo del parere.

IL NUVV FORMULA PARERE FAVOREVOLE

ALLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE DELLA PROPOSTA E ALLA PROSECUZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 153 E SS. DEL D.LGS. 163/06, CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI E OSSERVAZIONI DI ORDINE TECNICO, GIURIDICO ED ECONOMICO.

PRESCRIZIONI TECNICHE

- Il progetto definitivo dovrà adeguarsi alle prescrizioni formulate nel parere VIA adottato con Deliberazione n. 397 del 16 marzo 2012; sarà cura della Direzione Difesa del Suolo verificare la compatibilità tra il progetto definitivo e le decisioni adottate nella DGR n. 397/12. La Direzione Difesa del Suolo verificherà inoltre la rispondenza dei quantitativi di inerti estratti, rispetto a quanto stabilito nella medesima DGR.

PRESCRIZIONI GIURIDICHE

- All'art. 1, l'importo del contributo (come anche all'art. 6 co.3) deve essere corretto e allineato a quanto previsto nel PEF; si specifica che il contributo è riconosciuto al progetto così come approvato dalla Commissione VIA. Nella definizione delle tariffe, le stesse sono considerate fisse, così come indicato nel PEF; va evidenziato che tale impostazione va in deroga alla delibera della Giunta Regionale n. 1997/2004, secondo cui secondo cui i canoni estrattivi vanno annualmente adeguati all'inflazione; per tale motivo il comma risulta in contrasto anche con l'art. 19 della Bozza di Convenzione, che prevede la determinazione dei canoni nel rispetto della DGR menzionata, i due articoli devono essere riallineati.
- All'art. 2 lettera b) va eliminata la parola "indicativamente" riferita alle opere previste nel Capitolato di Costruzione; il quale dovrà in ogni caso prevedere tutti gli adeguamenti imposti dal recepimento delle prescrizioni VIA come risultati dalla DGR n. 397 del 16 marzo 2012. Nell'ultimo comma, relativamente all'affidamento dell'esecuzione di maggiori opere va aggiunta la locuzione "secondo i limiti e i dettami del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii."
- L'art. 3 comma 1 prevede una durata della concessione di 5 anni, di cui 3 di gestione, mentre nel Piano economico finanziario e nel cronoprogramma si evince che la concessione ha una durata di cinque anni e mezzo (di cui un semestre di progettazione e 5 anni di costruzione che si sovrappongono alla gestione). Per cui l'articolo della Bozza di Convenzione deve essere adeguato a quanto previsto nel PEF.
- L'art. 3 comma 3 va modificato laddove prevede delle cause di revisione della Concessione, anzitutto occorre modificare la locuzione "revisione della Concessione" con "revisione del PEF" oltre ad apportare le necessarie modifiche relativamente alle cause non rientranti tra quelle previste dall'art. 143 co. 8 del D.Lgs. 163/06. In particolare va eliminata la lettera "a) evento di forza maggiore;" che dà



- NUVV- Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti

unicamente diritto all'allungamento della concessione; alle lettere *d) mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, non imputabili al concessionario* ed *f) annullamento giurisdizionale e/o revoca delle necessarie autorizzazioni amministrative per fatti non imputabili al concessionario*" va aggiunta la locuzione *"imputabili esclusivamente al concedente"*. Per quanto riguarda la lettera *h) prescrizioni (...) derivanti dalla necessità di adeguamento della progettazione (...) occorre aggiungere "non conoscibili e non prevedibili dal concessionario anteriormente alla stipula del contratto, imputabili al concedente, e comunque secondo le previsioni dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06"*. Al comma 4 va eliminata la locuzione *"fermo restando un eventuale ulteriore termine determinato dalla necessità di garantire l'equilibrio economico e finanziario"*. Va peraltro modificata la data di completamento dell'opera

- L'art. 4 deve essere aggiornato con i corretti riferimenti normativi, in particolare al D.Lgs 81/2008, oltre a quelli già segnalati. Al penultimo comma relativamente alla riconsegna delle opere si utilizzi la seguente formula *"in perfetto stato di funzionamento e manutenzione ed immediatamente accessibili e fruibili"*. In considerazione delle specificità di carattere ambientale dell'intervento, va inserito l'impegno del concessionario alla prevenzione e risoluzione di tutte le eventuali situazioni di contaminazione ambientale.
- L'art. 6 disciplina l'approvazione del progetto esecutivo entro 60 giorni, prevedendo in caso contrario la risoluzione per inadempimento. Il termine di 60 giorni è troppo esiguo, e va adeguato a 120 giorni. Al comma 6 va eliminata la locuzione *"salvo diverso accordo tra le parti"*.
- All'art.6 co. 8 relativamente alla corresponsione, a fronte dell'erogazione del contributo pubblico, delle garanzie previste occorre precisare *"dall'art. 156 co. 3"*. Le disposizioni di cui al co. 9 vanno limitate alle attività di competenza esclusiva del Concedente eliminando ogni riferimento ad attività di altre amministrazioni e/o terzi, anche se espletate collegialmente con il Concedente. Nel medesimo articolo, al comma 10 relativamente ai ritardi nella messa in esercizio delle opere, per fatti non imputabili al Concessionario, va aggiunta la locuzione *"e imputabili al Concedente"*; tale articolo va inoltre sviluppato inserendo il concetto di ritardo rilevante che potrà comportare la revisione del PEF, diversamente il ritardo non rilevante darà luogo esclusivamente ad un allungamento dei termini della concessione, ai sensi dell'art. 143 DLgs 163/2006 comma 8. Nei comma 11 e 12 vanno modificate le date.
- All'art. 7 ove prevista l'indicazione del capitale sociale della società di progetto, si ritiene congruo prevedere un capitale non inferiore al 5% del valore dell'investimento al fine di rendere l'operazione più garantita per la Regione. Nell'ultimo comma, in merito al trasferimento delle quote della Società ad altri soggetti, va aggiunta la locuzione *"aventi i requisiti di cui al comma 8 dell'art. 153 del D.Lgs. 163/2006"*.
- All'art. 8 comma 2, inerente l'interruzione delle lavorazioni e la possibilità di invocare la risoluzione del contratto, occorre che siano qualificati gli impedimenti (ad es. economici, giuridici, fisici, ecc.), oltre a prorogare il termine di 60 giorni, che appare esiguo, a 120 giorni. Al comma 3 occorre aggiungere la locuzione *"per cause direttamente imputabili al Concedente"*. Al comma 4, relativamente alle operazioni di bonifica/sminamento va eliminata la locuzione *"ritenendosi compensati esclusivamente gli oneri di progettazione e direzione lavori delle stesse"* in quanto null'altro è dovuto dall'Amministrazione Concedente. Al comma 5, per quanto riguarda la proprietà delle opere e delle attrezzature inamovibili, si segnala che le stesse per effetto dell'accessione sono *ab origine* di proprietà demaniale, in quanto non è previsto il diritto di superficie. Inoltre con riferimento alla riconsegna delle opere si ribadisce quanto espresso per l'art. 4. Va aggiunto che oltre alle attività di sminamento e bonifica restano a carico del Concessionario anche *"i rischi connessi ai ritrovamenti archeologici"*. Ai commi 5 e 6 la locuzione *"verbale di consistenza"*, va sostituita con *"verbale di consegna"*, secondo il D.Lgs 163/06.



- NUVV- Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti

- L'art. 9, ultimo comma, va adeguato a quanto previsto dall'art. 141 del D.Lgs. 163/06 che prevede un'ulteriore garanzia a favore dell'Amministrazione disponendo che *"il certificato di collaudo ha carattere provvisorio, e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine"*.
- All'art. 10 comma 1 *"il Concedente ha nominato"* va sostituito *"il Concedente nomina"*.
- All'art. 11 *"il Concedente ha facoltà di adottare"* va sostituito con il *"Concedente adotta"*. Va inserita al medesimo articolo una clausola che vincoli la percentuale di quantitativi di inerti estratti (sul totale concordato) con la realizzazione di una adeguata percentuale di opere infrastrutturali e di regimazione, con una periodicità da concordare tra le parti, o comunque va aggiunto quanto previsto dalla DGR di recepimento della VIA in merito alla priorità dell'esecuzione dei lavori sul Borsoia, rispetto a quelli sul Desedan.
- Relativamente agli artt. 12 e 13 va disciplinata anche l'ipotesi in cui sia il Concedente a voler formulare una contestazione.
- All'art. 14 co. 1 in merito alla facoltà di subappaltare l'esecuzione delle opere, va eliminata la locuzione *"senza essere tenuto a rispettare le formalità legate alla concorrenza o alla pubblicità"*. Ai commi 4 e 5 vanno aggiunti i riferimenti alle vigenti disposizioni normative in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, regolarità contributiva, disposizioni antimafia, e ogni normativa vigente alla data della stipula della Convenzione relativa ai rapporti intercorrenti tra Concedente e Concessionario.
- L'art. 16 comma 1 seconda frase va riscritto, in considerazione di quanto disposto dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06, non essendo chiaro a quali fattispecie faccia riferimento il proponente. Al comma 2 i maggiori costi per l'esecuzione delle varianti danno titolo al Concedente di richiedere il riequilibrio del PEF, eliminando ogni altro riferimento. Alla fine del comma 3 l'ultimo capoverso va così riscritto *"In caso contrario, solo qualora dette variazioni o adattamenti siano esplicitamente richiesti dal Concedente, daranno titolo al Concessionario a richiedere il riequilibrio del PEF"*.
- L'art. 17 al comma 4, fa riferimento ad una penale per interruzione ingiustificata dei servizi di manutenzione da dedurre dalla fidejussione di cui all'art. 24 lettera h); poiché all'art. 24 sono previste solo le assicurazioni, e non vi è la lettera h, occorre che il proponente corregga quanto previsto.
- L'art. 18 comma 2 lettera a) stabilisce che il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dipenda dal mantenimento degli indici previsti dal PEF; poiché nel PEF tali indici non sono indicati, gli stessi devono essere esplicitati. La lettera c) *profilo di rischio del progetto* va cassata assieme alla spiegazione che ne segue, in quanto trasla sul Concedente i rischi di mercato che devono rimanere in capo al concessionario. Al comma 4, la locuzione alle *"revisione della Convenzione"* va sostituita con *"riequilibrio del PEF"*, oltre ad eliminare i riferimenti agli art. 12 e 13 della Bozza di Convenzione. Al medesimo comma alla lettera a) *Variazioni di progetto* va aggiunto *"purché non riconducibili ad errori progettuali"*; va modificata la lettera c) *Rilascio di autorizzazione nulla osta* inserendo la locuzione *"imputabili esclusivamente al Concedente"* e con riferimento unicamente ai *"ritardi rilevanti"* come spiegato per l'art. 6; la lettera d) *provvedimenti giurisdizionali* va sostituita con la seguente *"ritardi dovuti a procedimenti giurisdizionali nei quali a seguito di sentenza in capo al Concedente venga riconosciuta una responsabilità"*; alla lettera e) *nuove prescrizioni* va aggiunta la locuzione *"imposte dal Concedente e non conoscibili né prevedibili dal Concessionario anteriormente alla stipula del contratto"*; la lettera f) *eventi atmosferici* va cassata in quanto le cause di forza maggiore quali gli eventi atmosferici sono rischi che devono rimanere in capo al concessionario e possono al più dar luogo ad un eventuale allungamento della concessione. Con riferimento all'ultimo comma si ribadisce che gli indici di rendimento del progetto devono essere esplicitati e i riferimenti ai profili di rischio non sono ascrivibili al Concedente, pertanto il comma va eliminato.

**- NUVV- Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti**

Agli artt. 19, 20 e 22 occorre eliminare ogni ambiguità tra canoni e tariffe, riferendosi esclusivamente ai canoni, come disposto dalla DGR 1997/2004. All'art. 19 secondo il comma 5 il regime dei canoni viene determinato in base agli aggiornamenti della deliberazione n. 1997/2004 della Giunta Regionale, tale previsione si contraddice al comma successivo lettere a), b) e c) (ove sono previsti canoni fissi), con l'art. 20, e con il PEF (che prevede valori ancora diversi). Pertanto deve essere evidenziato che i Canoni di cui al PEF costituiscono una volontaria determinazione delle parti in deroga alla DGR 1997/2004, e gli importi in Convenzione vanno adeguati a quelli previsti nel PEF.

- All'art. 19 le cifre relative ai quantitativi di inerti da estrarre vanno allineate con quanto previsto dal PEF, nel rispetto DGR n. 397 del 16 marzo 2012, di Valutazione di Impatto Ambientale. Il Rup deve verificare che i quantitativi estratti rispettino i limiti imposti DGR n. 397 del 16 marzo 2012.
- L'art. 21 comma 1 Revisione della Concessione va interamente cassato alla luce delle considerazioni già esposte all'art. 18.
- L'art. 22 prevede la consegna del bilancio d'esercizio al Concedente entro "un termine ragionevole", tale locuzione va sostituita con *"entro 30 giorni dall'approvazione"*.
- All'art. 25 ultimo comma, vanno cassati gli ultimi due capoversi, resta ferma la possibilità del Concessionario di adire alle vie legali, qualora lo ritenesse opportuno.
- All'art. 26 comma 1 va cassata la locuzione *"corrispondendo al Concessionario quanto richiesto per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione"* l'eventuale pagamento per la prosecuzione del rapporto sarà una valutazione che l'Amministrazione farà di volta in volta. Il comma 3 lettera a) va adeguato e limitato a quanto previsto dall'art. 158 D.Lgs. 163/06. In particolare tra i costi connessi allo scioglimento del contratto di finanziamento non va certamente incluso il capitale, che è l'oggetto del contratto di finanziamento e non il costo: infatti, mediante il capitale del terzo finanziatore, il concessionario provvede all'esecuzione dei lavori, che gli vengono rimborsati in caso di recesso, tale rimborso sarà utilizzato al fine di restituire alle banche il capitale ricevuto. Diversamente l'Amministrazione finirebbe con il pagare due volte lo stesso intervento, una volta al Concessionario e una alla Banca.
- All'art. 28 tra le cause di risoluzione della Concessione di facoltà del Concedente va aggiunta la lettera *"g) ogni altro caso in cui il direttore dei lavori accerti che vi siano dei comportamenti dell'appaltatore concretanti un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori"* ai sensi del disposto dell'art. 136 del D.Lgs.163/06.
- L'art. 29 prevede la modifica della Concessione in caso di impossibilità di proseguire il progetto per oltre 180 giorni per cause di forza maggiore. Oltre alla sostituzione della locuzione *"modifica della Concessione"* con *"modifica del PEF"* si specifica che, poiché le cause di forza maggiore non rientrano tra le cause di revisione della concessione previste dall'art.143 comma 8, sarà possibile concordare un allungamento del termine della gestione non andando a modificare il Piano Economico Finanziario, o nel caso non sia raggiunto l'accordo, la risoluzione della Concessione. Con riferimento agli oneri accessori, si ribadisce il concetto precedente per cui la voce *"capitale finanziato"* non rientra assolutamente tra i costi del finanziamento, e tale previsione va in ogni caso limitata al disposto dell'art. 158 del D.Lgs. 163/06.
- L'art. 31 comma 2 lettere a), b), c), relative all'indennizzo del concessionario per revoca, va adeguato e limitato a quanto previsto dall'art. 158 D.Lgs. 163/06: in particolare non può richiedersi l'intero lucro cessante alla lettera a) e un indennizzo pari al 10% della quota di sfruttamento economico ancora da espletare alla lettera c), essendo le due voci sostanzialmente coincidenti. Quindi l'indennità riconoscibile sarà:
 - a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

**- NUVV- Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti**

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario

- L'art. 32 prevede la possibilità di subentro al Concessionario solo dopo la pronuncia di fallimento, l'articolo va adeguato alle disposizioni dell'art. 159 del D.Lgs. 163/2006.

Occorre inoltre inserire in convenzione che il rischio che strutture preesistenti siano inadeguate a supportare lo sviluppo di nuove infrastrutture deve ricadere sul Concessionario. Lo stesso dicasi per il rischio di una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti e delle attrezzature.

PRESCRIZIONI ECONOMICHE

- Nel PEF i dati sono inseriti senza considerare l'inflazione; va precisato, dunque, se i valori indicati devono essere aggiornati all'inflazione e in che misura.
- Gli investimenti, il relativo contributo pubblico in conto costruzione e le spese per la predisposizione della proposta sono stati inseriti nel conto economico; in realtà devono comparire in Stato Patrimoniale come beni di terzi oppure come immobili in costruzione, per essere successivamente ammortizzati in conto economico. Sostanzialmente il risultato d'esercizio non varia, ma sotto il profilo formale l'inserimento è scorretto.
- Le imposte IRAP, negli anni in cui il valore della produzione netta è negativo, vengono calcolate con segno negativo, detraendole dall'IRAP dovuta negli esercizi successivi: tale pratica non è consentita, pertanto l'IRAP calcolata va corretta.
- Sui costi di gestione non è stata calcolata l'IVA (si presume che si tratti di una dimenticanza). Il dato deve essere corretto.
- I debiti verso fornitori risulta inferiore di circa il 7%, rispetto alle indicazioni presenti nella Relazione al PEF, pertanto, i dati devono essere corretti.
- Va rimodulato il secondo finanziamento previsto, al fine di eliminare la tensione di liquidità presente a metà della gestione, in particolare si può prevedere che il secondo finanziamento sia elevato circa del 50%, e il suo rimborso allungato di almeno una rata.

Oltre alla prescrizioni sopra illustrate, si invita a valutare attentamente le osservazioni che seguono.

OSSERVAZIONI GIURIDICHE

- Poiché la Bozza di Convenzione è stata redatta nel 2005, e le presentazioni successive non hanno subito sostanziali modifiche, occorre apportare gli opportuni aggiornamenti ai riferimenti normativi e all'indicazione dei soggetti contraenti.

In via esemplificativa:

- i riferimenti alla L. 109/94 vanno sostituiti con i relativi articoli del D.Lgs. 163/2006;
 - i richiami al DPR 554/99 vanno sostituiti con quelli del DPR 207/2010;
 - il D.Lgs. 494/1996 è stato abrogato dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza);
 - il DM 145/2000 è stato assorbito dal DPR 207/2010;
 - il D.Lgs. 158/1995 è stato ricompreso nel D.Lgs. 163/2006.
- Nelle premesse è erroneamente indicata la L.R. 47/2003 anziché 27/2003.



- NUVV- Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti

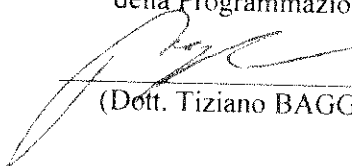
- L'art. 38 deve essere completamente modificato con la sostituzione dei riferimenti normativi a quelli vigenti.

OSSERVAZIONI ECONOMICHE

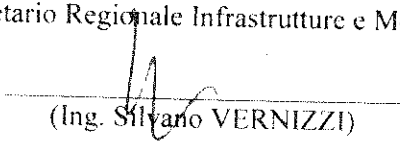
- Il contributo pubblico in conto costruzione può costituire elemento di gara sia sotto il profilo dell'ammontare che sotto il profilo del rapporto con il costo dell'investimento.
- Gli interessi attivi, non sono stati inseriti, presumibilmente in quanto si ipotizzano pari al tasso d'inflazione; diversamente devono essere inseriti.
- Si evidenzia che la differenza tra il canone annuo per l'estrazione degli inerti dagli alvei dei torrenti da riconoscere al Concedente e quello previsto in base alla DGR 1997/2004, e successivi aggiornamenti, può costituire elemento di gara.

Venezia, 23/05/2012

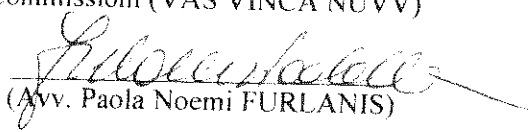
*Il Presidente
del Nucleo Valutazione Investimenti
(Segretario Generale
della Programmazione)*


(Dott. Tiziano BAGGIO)

*Il Vice Presidente
del Nucleo Valutazione Investimenti
(Segretario Regionale Infrastrutture e Mobilità)*


(Ing. Silvano VERNIZZI)

*Il Segretario
del Nucleo Valutazione Investimenti
(Dirigente dell'Unità di Progetto Coordinamento
Commissioni (VAS VINCA NUVV))*


(Avv. Paola Noemi FURLANIS)

Il presente parere si compone di 9 pagine e viene collezionato nella raccolta ufficiale dei "Pareri del NUVV" custodita in originale presso la Segreteria dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV).